

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ANGIUS, SALVI, SMURAGLIA, BARBIERI, BARRILE, BERTONI, BESOSTRI, BISCARDI, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNO GANERI, BUCCIARELLI, CAMERINI, CAPALDI, CAZZARO, CORRAO, D’ALESSANDRO PRISCO, DANIELE GALDI, DE GUIDI, DI ORIO, DONISE, FALOMI, FASSONE, FERRANTE, FIGURELLI, GAMBINI, GIOVANELLI, GUERZONI, LAURICELLA, MACONI, MASULLO, MELE, MICELE, MIGNONE, MONTAGNA, PAPPALARDO, PARDINI, PASQUINI, PELLEGRINO, PETRUCCI, PIATTI, PILONI, RUSSO, SARACCO, SARTORI, SQUARCIALUPI, STANISCIÀ, TAPPARO, UCCHIELLI, VEDOVATO, VIVIANI e SENESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1997

Estensione, applicazione e utilizzo dei «prestati d’onore» per l’avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati anche ai residenti nei territori di cui all’obiettivo 2 e 5-*b* di cui al regolamento CEE n. 2052/88, nonché alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236

ONOREVOLI SENATORI. - Nella seduta del Senato del 19 marzo 1997, in occasione della discussione e approvazione del disegno di legge del Governo «Norme in materia di promozione dell'occupazione» (atto Senato n. 1918), è stato votato e approvato all'unanimità un ordine del giorno (9/1918/200) presentato e illustrato dal senatore Gavino Angius, Presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato.

L'ordine del giorno approvato impegna il Governo, nel momento in cui si appresta a varare misure a sostegno della occupazione soprattutto giovanile, come prima attuazione del Patto per il lavoro:

a) ad estendere l'applicazione e l'utilizzo dei «prestiti d'onore», finora applicabili solo ai progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei soli territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari (regioni del Mezzogiorno), anche ai residenti nei territori di cui all'obiettivo 2 (aree di declino industriale), all'obiettivo 5-b (aree rurali caratterizzate da uno scarso sviluppo socio-economico), nonché nelle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, così come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995 ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

È essenziale da parte del Governo dare attuazione urgente all'impegno assunto con l'ordine del giorno approvato dal Senato, per favorire la diffusione di forme di lavoro dipendente e attività di lavoro autonomo con il «prestito d'onore», per accelerare lo sviluppo e la creazione di nuova occupazione, in tutti i territori circoscritti nell'ambito

delle aree svantaggiate e di crisi su tutto il territorio nazionale, con la priorità dovuta per quelle meridionali, che presentano requisiti di più rapida attivazione di investimenti, di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private e pubbliche.

Escludere i giovani disoccupati e inoccupati nonché le imprese, residenti ed operanti nelle aree del centro nord, i cui indicatori socio-economici le riconoscano come svantaggiate e in crisi alla pari di quelle meridionali, dalla possibilità di accesso incentivato nel mercato del lavoro e alle agevolazioni e ai sostegni all'economia per le imprese, sarebbe un atto discriminatorio e ingiustificabile che produrrebbe un conflitto sociale diffuso e grave. Infatti sin dal 1993 gli interventi statali si sono basati sulla presunta omogeneità delle aree rientranti negli obiettivi comunitari mentre esistono alcune zone che presentano un elevato indice di disoccupazione ma non si giovano di particolari interventi di sostegno.

L'approvazione del presente disegno di legge costituirebbe un altro contributo importante alla lotta per la creazione di posti di lavoro, anche autonomo, soprattutto in aree con tassi di disoccupazione molto elevati che spesso anche nel centro-nord superano il 20 per cento, a volte superiori anche a quelli di alcune zone del Sud.

È essenziale dare attuazione, all'impegno assunto dal Senato nei confronti del Governo per favorire la diffusione di forme di lavoro dipendente e attività di lavoro autonomo e per accelerare lo sviluppo, certo prioritariamente nel Mezzogiorno ma anche nelle aree comunque svantaggiate e in crisi dell'intero territorio nazionale.

Lo strumento del «prestito d'onore» è molto apprezzato e rivendicato nelle aree di crisi, al punto che, da dicembre 1996 ad

oggi, nelle aree ove già opera (Mezzogiorno) sono state presentate oltre 32 mila domande per ottenere i 50 miliardi di finanziamento - 20 a tasso agevolato e 30 a fondo perduto - previsti dal prestito.

I primi risultati si vedranno già quest'anno: a giugno 360 giovani meridionali concluderanno i primi dodici corsi propedeutici al finanziamento ed entro la fine dell'anno le persone avviate alla formazione, e quindi alla concessione del prestito, saranno almeno 1.800. A regime, ogni anno potranno essere concessi 3.000 prestiti.

Esiste naturalmente un problema di copertura e di risorse, ma è doveroso compiere ogni sforzo per individuare ulteriori fonti di finanziamento per poter conseguire un obiettivo così rilevante.

Attualmente, il «prestito d'onore» dispone di 120 miliardi, provenienti per un terzo dal fondo speciale europeo. Uno stanziamento che dovrebbe crescere ulteriormente

con l'approvazione della proposta avanzata dal Ministro del bilancio in relazione al decreto «sblocca cantieri» (cioè il decreto-legge 28 marzo 1993, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135).

Con il provvedimento suddetto la società per l'imprenditoria giovanile (IG) auspica un rifinanziamento di 200-300 miliardi di nuovi fondi (che potrebbero muovere altri 600-900 miliardi delle Comunità europee), da destinare per due terzi ai territori meridionali e per un terzo ai territori depressi e in crisi del centro-nord.

Il presente disegno di legge è dunque finalizzato alla creazione di nuovi posti di lavoro, in sintonia con le iniziative messe a punto dal Governo, fra cui il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativo appunto al prestito d'onore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per le aree svantaggiate, di cui all'obiettivo 2 (aree di declino industriale) e all'obiettivo 5-*b* (aree rurali caratterizzate da uno scarso sviluppo socio-economico), di cui al Regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè nelle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come individuate con il decreto 11 marzo 1995 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».